

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

Ricorso nel merito (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra MARCHETTA Gaetana Fortunata ([REDACTED]),
[REDACTED],
[REDACTED], 1, nello studio dell'avv.
Mariarita Pizzolato ([REDACTED]) - pec
mariaritapizzolato@pec.ordineavvocatitrevisto.it - fax 0423/301203), presso l'avv.
Giovanni Marchese ([REDACTED]) - pec:
marchese.giov@pec.giuffre.it - fax 090/679645), del Foro di Messina, che la
rappresenta e difende per procura in atti ed anche in calce al presente atto, espone e
chiede quanto segue.

FATTO

A- La ricorrente, docente di scuola primaria, vincitrice di concorsi pubblici ordinari per titoli ed esami abilitanti per l'insegnamento nella scuola primaria già nell'anno 1995 (nell'anno 2001 per la scuola materna), nell'anno 2001 è stata inserita nella GAE, ultimo aggiornamento triennio 2015 / 2017, ed ha svolto servizio precario per moltissimi anni.

Quindi, la sig.ra Marchetta ha partecipato al piano straordinario di assunzione e, in esito a questa partecipazione, è stata assunta dal MIUR, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, con assegnazione provvisoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina, stipulando in data 28.11.2015 contratto individuale di lavoro con l'I.C. Foscolo di Barcellona P.G. (ME).

All'atto della proposta di nomina per l'anno scolastico 2015/2016, la sig.ra Marchetta si trovava collocata nella GAE della Provincia di Messina, relativa al



triennio 2014/2015 – 2016/2017, stante l'anzianità di servizio maturata, con punti 82,00.

La ricorrente, per l'a.s. 2016/2017 ha, poi, presentato, per quanto d'obbligo, la domanda di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva, indicando, nell'ordine di preferenza, gli ambiti territoriali: Sicilia Ambito 0015, 0013, 0016, 0014).

All'esito delle relative operazioni di mobilità, con e-mail del 29.7.2016, il MIUR ha comunicato alla ricorrente di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Ambito 0014 (ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso); quindi, lo stesso MIUR, con successiva e-mail del 24.8.2016, ha comunicato alla ricorrente la scuola "I.C. Spresiano", a Spresiano (TV), in provincia di Treviso, dove prendere servizio.

Senonchè, tale assegnazione è illegittima.

Invero, la ricorrente è stata assegnata nell'Ambito Veneto 0014 (posto al n. 47 nell'ordine di scelta indicato nella domanda di mobilità), invece che, come di diritto, in base al suo punteggio di mobilità di 34 (+ 6 per la ricongiunzione al coniuge) assegnatole, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Messina, ed in particolare in uno degli ambiti in cui si suddivide, indicati nella domanda di mobilità (nell'ordine, 0015, 0013, 0016, 0014), dove esistevano posti disponibili.

Avverso tale assegnazione illegittima, la ricorrente ha presentato reclamo in data 3.8.2016 (subito dopo la comunicazione del 29.7.2016), e, quindi, la richiesta di tentativo di conciliazione dell'11.8.2016, rimasti entrambi privi di riscontro.

Sicchè, per non perdere il posto di lavoro, la ricorrente è stata costretta a prendere servizio presso la nuova sede in provincia di Treviso in dispregio del proprio diritto soggettivo.

B- La ricorrente ha, quindi, proposto ricorso cautelare "ante causam" davanti al Tribunale del Lavoro di Barcellona P.G. dove ha preso il n. 1696/2016 RG.

Qui, con ordinanza resa alla prima udienza del 25.10.2016, il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Foro di Treviso.



C- La sig.ra Marchetta ha, quindi, provveduto a riassumere il giudizio, con apposito ricorso, davanti al Tribunale del Lavoro di Treviso, dove ha preso il n. 1736/2016 RG.

In tale giudizio si è instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione resistente e dei controinteressati, evocati a seguito di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 cpc.

All'esito della trattazione, con ordinanza del 9.2.2017, il Giudice adito ha rigettato il ricorso.

Con il conforto di giurisprudenza favorevole, nel frattempo emanata, la ricorrente ha presentato reclamo ex art. 696 – terdecies cpc, che ha preso il n. 316/2017 RG.

Dopo l'instaurazione del contraddittorio e la trattazione della causa, il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ha emesso l'ordinanza del 13.4.2017 con cui ha rigettato il ricorso cautelare di secondo grado, confermando il provvedimento reclamato.

D- Ciò premesso, resta il grave pregiudizio che la ricorrente ritiene di avere subito e di continuare a subire in quanto lontano oltre 1.500 km da casa e dalla famiglia, nonostante un'anzianità di servizio ed un punteggio di mobilità rilevanti e superiori ai colleghi molto più giovani di lei privi di tale anzianità (quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012), i quali semmai, in base al punteggio riportato, dovevano essere assegnati al suo posto.

E tanto più la ricorrente ritiene di proseguire il presente giudizio nel merito, dal momento che, oltre alle decisioni favorevoli già precedenti a quella negativa subita, sono state, nel frattempo, emanate altre decisioni favorevoli che la confortano ai fini del riconoscimento delle sue ragioni.

^^^

Valgono, quindi, a fondamento della domanda le seguenti considerazioni di

DIRITTO

1- Violazione di legge. Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 (art. 6) ed illegittimità dell'O.M. n. 241 di pari data (artt. 8 e



9) per violazione della legge 13.7.2015 e smi - Violazione del diritto soggettivo della ricorrente essendo l'unico criterio discrezionale per le operazioni di mobilità per le fasi c.d. B e C quello del punteggio senza fasce di preferenza né precedenza. Disparità di trattamento.

1.1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione – costituente il bando della mobilità finalizzato all'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015 - hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti partecipanti (non vincitori) al concorso 2012 inseriti nella graduatoria di merito (non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e quelli, come la ricorrente, provenienti dalle GAE (vincitori e/o partecipanti a concorsi precedenti, comunque, finalizzati all'abilitazione all'insegnamento) che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Ed infatti, a proposito della mobilità ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, e quindi sulla normativa indicata in epigrafe, si consideri quanto segue.

L'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, riguardo alla mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che *"... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."*

In effetti, nulla si dice, al comma 108, dei docenti di cui al comma 96 lettera a (cioè di quelli provenienti dalla GM del concorso 2012). Ma, nel contempo, nulla si dice nemmeno che a costoro potesse applicarsi la disciplina ordinaria della mobilità provinciale, vale a dire quella prevista per i docenti assunti in via ordinaria ai sensi dell'art. 399 del T.U. sulla scuola di cui al D.Lgs n. 207/1994. E la necessità di una esplicita previsione di legge, nella materia di cui si tratta, deve ritenersi indubbia.



Ed infatti, al comma 73, la stessa legge n. 107/2015 ha indicato, espressamente, i docenti assunti nell'anno 2015/2016 a cui applicare la mobilità ordinaria in sede provinciale in questi ricomprendendo, oltre ai docenti assunti in via ordinaria (indicati come assunti in c.d. fase 0), i docenti assunti in via straordinaria in c.d. fase A, in cui sono ricompresi indistintamente sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 sia quelli provenienti dalle GAE, senza discriminazione alcuna (in tal modo prevedendo una esplicita deroga "ex lege").

Pertanto, se avesse voluto estendere la mobilità ordinaria in via provinciale anche ai docenti assunti in via straordinaria in fase B ed in fase C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (e tanto più solo per costoro), il legislatore della legge 107/2015 lo avrebbe precisato ed espressamente indicato, e/o, meglio, lo avrebbe dovuto precisare ed espressamente indicare.

Sicchè, nel silenzio della legge, non si comprenderebbe una tale disparità di trattamento, che sarebbe illogica e contraddittoria, dal momento che lo stesso legislatore della legge 107/2015, per i docenti assunti in via straordinaria in fase A, non fa alcuna distinzione tra quelli provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae.

Ed allora, può dirsi con certezza che la legge n. 107/2015, a differenza di quanto è dato leggere nell'art. 6 del CCNI e quindi nell'O.M. n. 241 (artt. 8 e 9), non prevede alcuna disparità di trattamento né preferenza né fasi distinte ("assegnazione in ambito provinciale" e "assegnazione in ambito nazionale") tra i docenti assunti in via straordinaria in fase B e C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae; e meno che mai prevede una mobilità provinciale per primi diversa da quella nazionale per i secondi, dovento tutti (entrambe le due categorie) partecipare, in via straordinaria, alla mobilità nazionale in base al punteggio.

1.2) Solo per completezza – anche se ciò non è particolarmente rilevante ai fini della decisione per la vicenda di cui si tratta – si osserva ancora quanto segue.

Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione – costituente il bando della mobilità finalizzato



all'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015 - hanno introdotto un'altra disparità di trattamento a vantaggio dei docenti assunti entro il 2014/2015, ai danni dei docenti assunti con il piano straordinario nell'anno scolastico 2015/2016 (in cui rientra la ricorrente).

Infatti, le operazioni di mobilità hanno distinto la posizione dei docenti assunti entro il 2014/2015 dagli altri docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, a prescindere dal punteggio, prevedendo una prima fase di mobilità, rispetto, alle altre due (anche queste illegittime) di cui si è detto nel punto precedente.

Ed anche in tale caso tale discriminazione introdotta dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Si osservi, infatti, quanto segue.

Nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;”*.

Senonchè, quanto previsto dalla norma contrattuale non trova riscontro nell'art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui*



all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).”.

Sicchè, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017, i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia; e quindi alla pari degli altri docenti.

Non è prevista, quindi, nè una mobilità c.d. su scuola e non su ambito né, soprattutto, una mobilità interprovinciale, ma solo una mobilità nazionale che deve valere per tutti i docenti.

1.3) Ed allora, per tutto quanto esposto, ai sensi della legge 107/2015, l'unico criterio discrezionale nelle operazioni di mobilità doveva essere quello del punteggio posseduto e quindi la graduatoria di mobilità doveva e deve essere formata solo in base al punteggio.

Pertanto, le fasi introdotte dall'art. 6 del CCNI sulla mobilità (“trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015”, “assegnazione in ambito provinciale”, “assegnazione in ambito nazionale”) che troviamo indicate nei bollettini dei trasferimenti pubblicati dagli UU.SS.PP. del 29.7.2016 sono assolutamente illegittime: la graduatoria deve essere unica e formata, esclusivamente, sulla base del punteggio.

Quanto sopra considerato, in diritto, ha già trovato conferma, sia pure in via cautelare, nella giurisprudenza del Tar di Roma, investito della questione dell'illegittimità ed annullamento dell'OM n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI di pari data, con le ordinanze del 30.6.2016 e dell'1.7.2016 prodotte agli atti.

In linea con tale principio di diritto, per casi analoghi a quello di cui si tratta, anche la giurisprudenza di merito del Giudice del lavoro (il Tar di Roma, nel frattempo, aveva pronunciato il proprio difetto di giurisdizione a favore del G.O.) si è pronunciata nel senso di



31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12).

* * *

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente.

2- Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma medesima per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 50 anni sradicata dal territorio e dalla famiglia e costretta a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni*



del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva".

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono "secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali".

Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le "vecchie regole" (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l'art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'a.s. 2015/2016. Da tale omessa indicazione, il CCNI dell'8.4.2016 e, quindi, l'O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò – come si è avuto modo già di precisare - non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, come mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73 (dell'art. 1, della legge n. 107/2015), espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente



indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori assunti nella medesima data dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.

3- Illegittimità ed erroneità delle ordinanze adottate in sede cautelare.

Le ordinanze cautelari adottate sia dal Giudice Unico che, in sede di reclamo, dal Tribunale in composizione collegiale, in particolare quest'ultima, in ogni caso, quanto meno a proposito della statuita applicazione dell'art. 13, comma 1 – quater, del DPR n. 115/2002, in materia di contributo unificato, tanto più alla luce dell'esistenza di numerosa giurisprudenza favorevole alla posizione della ricorrente, vanno annullate e/o, comunque, dichiarate inefficaci ed assorbite dall'emananda sentenza di accoglimento delle domande oggetto del presente giudizio di merito.

^^^

Ciò premesso, la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

1) In via preliminare, ove si ritenesse sussistere una posizione di interesse in capo ai seguenti docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012, a cui è stata illegittimamente riservata la mobilità in ambito provinciale, indicati nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016, in relazione al punteggio posseduto dalla ricorrente di 34 e/o di 40 sull'ambito Sicilia 0015 - Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21),



Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (punti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghi Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12) - essendo un numero rilevante e senza indicazione di residenza, autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

2) Nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 - il diritto della sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine, Sicilia Ambito 0015, 0013, 0016, 0014), così come anche richiesto ed indicato nella propria domanda di mobilità come prima scelta, e/o, comunque, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del punteggio riportato nella graduatoria di mobilità (ed in particolare in quella pubblicata nel bollettino dell'USP di Messina);

3) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa - stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione;



- 4) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti della ricorrente, anche relativamente alle due ordinanze adottate nella fase cautelare “ante causam” davanti al G.U. ed al Tribunale in composizione collegiale;
- 5) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato in corso di causa;
- 6) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in relazione alla materia di lavoro di cui si tratta, il contributo unificato è di euro 259,00.

Si produce documentazione come da indice.

Messina, 15.1.2018

avv. Giovanni Marchese



R.G. n. 91/2018



TRIBUNALE DI TREVISO

-sezione lavoro-

Il Giudice del Lavoro dott.ssa R. Poirè

Letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415 e 420 c.p.c.

FISSA

per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 23/5/2018 h.12.15 onerando la parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto nei termini di dieci giorni da oggi.

Avverte la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che in mancanza incorrerà nelle decadenze previste dal medesimo articolo,

Invita le parti a fornire al giudicante copia cartacea di cortesia degli atti introduttivi del giudizio e dei documenti sino al giorno dell'udienza.

Autorizza la notifica ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami con pubblicazione sul sito Internet del Miur.

Treviso, 26/01/2018

Il Giudice

dott.ssa Roberta Poirè



